

**Associazione di Pubblica Assistenza  
Val d'Arbia**

**REGOLAMENTO DI  
SERVIZIO  
-  
TRASPORTI  
SANITARI E SOCIALI**

**Allegato A) del Regolamento Generale**

# Capitolo I TRASPORTI SANITARI

Il comitato direttivo nomina il coordinatore e approva la successiva composizione della commissione trasporti proposta dal coordinatore stesso.

## Capitolo II GRUPPO AUTISTI

### ARTICOLO 1

Il **Gruppo Autisti** è composto dai volontari che, possedendo i requisiti richiesti dal presente Regolamento, sono abilitati alla conduzione dei mezzi di trasporto della Associazione.

## Capitolo III IL RESPONSABILE DEL GRUPPO AUTISTI

### ARTICOLO 2

Il **Responsabile del Gruppo Autisti** è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta della Commissione Trasporti Socio-Sanitari, di cui fa parte.

Al Responsabile del Gruppo Autisti, coadiuvato dalla Commissione Trasporti, compete:

- preparare ed organizzare gli autisti;
- verificarne i requisiti e l'idoneità;
- accertare, anche su segnalazione dei componenti delle Squadre, la persistenza negli autisti dei requisiti di idoneità;
- accertare le modalità dei sinistri, proponendo al Consiglio Direttivo i provvedimenti da assumere.

## Capitolo IV GLI AUTISTI

### ARTICOLO 3

Potrà chiedere di essere abilitato alla guida dei **mezzi di soccorso (ambulanze)** il volontario in possesso dei requisiti di Legge in vigore (almeno 3 anni dal conseguimento della patente di guida B), previa richiesta che la commissione e il Responsabile del Gruppo Autisti presentano al Consiglio al quale spetta la valutazione e la successiva accettazione.

In caso negativo la domanda può essere ripresentata.

### ARTICOLO 4

Potrà chiedere di essere abilitato alla guida dei **mezzi per trasporti ordinari e sociali** il volontario in possesso dei requisiti previsti per la conduzione dei mezzi stessi.

In caso negativo la domanda, previa richiesta che la commissione e il Responsabile del Gruppo Autisti presentano al Consiglio al quale spetta la valutazione e la successiva accettazione. può essere ripresentata.

### ARTICOLO 5

Il Conducente dell'autoambulanza è l'unico responsabile del rispetto delle regole e norme del Codice della Strada.

A lui compete la scelta dell'itinerario da percorrere.

Sull'autista grava, inoltre, la responsabilità penale ed amministrativa per le infrazioni alle norme di circolazione giusto quanto previsto dalla vigente legislazione regolante la materia.

## ARTICOLO 6

L'autista dovrà essere in condizioni psico-fisiche idonee per tutta la durata del servizio.

All'autista compete:

- compilare (o verificarne la corretta compilazione) del foglio di servizio;
- usare l'automezzo con correttezza e cura, non consentendone l'uso ad altri soggetti se non debitamente autorizzati;
- prima di iniziare il servizio controllare l'efficienza dell'autoveicolo in collaborazione con la Squadra, al fine di verificare l'operatività meccanica e funzionale del mezzo;
- segnalare per scritto ogni anomalia o condizione di pericolo del veicolo rilevata durante il controllo ed il servizio al Responsabile degli automezzi.
- Curare, a termine di ogni turno di servizio, che il veicolo sia in perfetto ordine di marcia.

## ARTICOLO 7

Nell'uso degli autoveicoli si devono adottare le necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e dei suoi trasportati, in relazione al tipo di mezzo, alla velocità ed alle caratteristiche del percorso.

In particolare devono essere rispettate tutte le prescrizioni della Carta di circolazione del mezzo.

# Capitolo V COMPORTAMENTO AUTISTI

## ARTICOLO 8

### **Servizi normali.**

L'autista deve osservare scrupolosamente tutte le norme Codice della Strada.

E' assolutamente vietato l'uso di ogni segnale di allarme visivo e/o sonoro durante l'espletamento di tali servizi.

## ARTICOLO 9

### **Servizi urgenti e modalità di espletamento.**

Si intende urgente il servizio comandato come tale dalle Istituzioni preposte (sistema 118). I segnali supplementari di allarme luminosi e sonori, nei limi e secondo i protocolli fissati dalla Centrale Operativa del 118, vanno sempre utilizzati congiuntamente ed in via continuativa. Non è ammesso l'uso disgiunto di tali sistemi. Sulle autostrade è ammesso l'uso del solo segnale di allarme luminoso, ma è necessario il dispositivo supplementare di allarme sonoro per i varchi autostradali.

La velocità deve essere proporzionata alle condizioni del traffico, delle strade e – soprattutto – alla patologia del paziente trasportato.

## ARTICOLO 10

### **La documentazione di uso del mezzo.**

Ogni mezzo della Associazione è dotato di modulo di viaggio, che l'autista è tenuto a compilare in ogni sua parte.

## Capitolo VI NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO STRADALE

### ARTICOLO 11

Qualora nell'espletamento di un servizio il mezzo venisse coinvolto in un sinistro stradale, l'autista deve attenersi alle seguenti norme.

#### Sinistro stradale in servizio urgente

##### A) SENZA PAZIENTE A BORDO

- 1- Fermarsi sempre;
- 2- Avvisare la Centrale Operativa 118 che non si è più operativi;
- 3- Costatare che non ci siano feriti;
- 4- Avvisare la Associazione P.A. Val d'Arbia nella persona del Responsabile del Gruppo Autisti comunicando se è possibile portare a termine il servizio oppure no e chiedere istruzioni in merito;
- 5- Scambiarsi i dati essenziali ed in particolare chiedere alla controparte: nome e cognome, indirizzo e numero telefonico del conducente e del proprietario del veicolo e dell'assicurato se diversi dal proprietario, tipo del veicolo, numero e targa e compagnia assicurativa;
- 6- Avvisare la Centrale Operativa 118 appena si è nuovamente operativi;
- 7- Rientrati in Sede stilare il rapporto, utilizzando gli appositi moduli, da consegnare al Responsabile del Gruppo Autisti per la successiva denuncia.

##### B) CON PAZIENTE GRAVE A BORDO ( CASO DI INCIDENTE LIEVE CHE NON COMPROMETTE LA POSSIBILITA' DI PORTARE A TERMINE IL SERVIZIO)

- 1- Fermarsi sempre;
- 2- Avvisare la Centrale Operativa 118;
- 3- Annotare la targa del veicolo, la compagnia assicurativa ed il numero telefonico della controparte;
- 4- Comunicare alla controparte di rivolgersi presso la Sede della P.A. Val d'Arbia;
- 5- Rientrati in Sede stilare il rapporto, utilizzando gli appositi moduli, da inviare al Responsabile Gruppo Autisti per la successiva denuncia.

##### C) CON PAZIENTE GRAVE A BORDO ( CASO DI INCIDENTE GRAVE CHE RENDE IMPOSSIBILE LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO).

- 1- Avvisare immediatamente la Centrale Operativa 118 per ottenere il/i mezzo/i di supporto e richiedere l'invio delle Forze dell'Ordine per i rilievi del caso;
- 2- Avvisare la Sede della P.A. Val d'Arbia, in modo da attivare le procedure per la rimozione del mezzo;
- 3- Dare priorità alle condizioni del paziente a bordo e/o ai nuovi feriti;
- 4- Raccogliere le generalità di eventuali testimoni;

- 6- Rientrati in Sede stilare il rapporto, utilizzando gli appositi moduli, da consegnare al Responsabile del Gruppo Autisti per la successiva denuncia.

## ARTICOLO 12

Qualora nell'espletamento di un servizio il mezzo venisse coinvolto in un sinistro stradale, l'autista deve attenersi alle seguenti norme.

### Sinistro stradale in servizio non urgente o fuori servizio

1. Fermarsi sempre;
2. Costatare che non ci siano feriti;
3. Avvisare il Responsabile del Gruppo Autisti;
4. Compilare il C.I.D. (constatazione amichevole) in tutte le sue parti;
5. Raccogliere le generalità di eventuali testimoni;
6. Portare, se possibile, a termine il servizio;
- 7- Rientrati in Sede stilare il rapporto, utilizzando gli appositi moduli, da consegnare al Responsabile del Gruppo Autisti per la successiva denuncia.

## Capitolo VII PROCEDURE FORMAZIONE ASPIRANTI AUTISTI

### ARTICOLO 13

I requisiti minimi per essere ammessi alla guida dei mezzi di soccorso (ambulanze) per gli aspiranti autisti sono:

- essere in possesso di patente di guida, di categoria B, da almeno tre (3) anni;
- avere svolto, all'atto della presentazione della domanda, almeno dodici (12) mesi di servizio attivo sui mezzi di soccorso.
- ottenere il parere favorevole del Consiglio su proposta del Responsabile e della commissione trasporti sanitari.

### ARTICOLO 14

Dopo l'autorizzazione l'aspirante autista sarà soggetto ad un iter formativo che dovrà obbligatoriamente seguire le seguenti fasi:

1. Un periodo di servizio di almeno sei (6) mesi per un minimo di venti (20) guide per i soli servizi ORDINARI (non urgenti).
2. Al termine del suddetto periodo la commissione trasporti sanitari e il Responsabile degli autisti, previa attenta valutazione della crescita formativa dell'aspirante autista, formula il giudizio di ammissione dell'autista alla guida dei mezzi di soccorso avanzato.

Il Responsabile dei turni, in caso di grave impossibilità a garantire il servizio, può autorizzare un aspirante autista alla guida dei servizi ordinari (non urgenti).

### ARTICOLO 15

Il Responsabile di ogni servizio che richieda l'uso di mezzi per trasporti istituzionali, ordinari e sociali, previa verifica dei requisiti minimi richiesti per la guida di ogni specifico mezzo, potrà autorizzare gli autisti assegnati al servizio stesso, registrandoli in apposito albo.

### ARTICOLO 16

#### IL COORDINAMENTO.

Il coordinamento delle risorse assegnate ai servizi sanitari spetta alla Commissione Trasporti Sanitari. Compiti di tale Commissione sono in particolare:

- Formazione dei volontari;

- Gestione dei servizi ;
- Gestione parco automezzi;
- Gestione del vestiario.

## ARTICOLO 17

### COMPOSIZIONE E ACCESSO ALLE SQUADRE.

Le squadre impegnate nei servizi di emergenza e ordinari sono composte nel rispetto dell'accordo quadro regionale vigente. E' compito della Commissione Trasporti predisporre i turni di servizio e vigilare sulla loro corretta esecuzione, così come l'aggiornamento dell'elenco dei volontari diversamente abilitati.

## ARTICOLO 18

### COMPITI

E' compito della squadra il controllo del materiale del comparto sanitario, l'eventuale reintegro e la pulizia. La divisa è di proprietà dell'Associazione ed è fatto obbligo di indossarla nella sua completezza.

## ARTICOLO 19

Si considera socio attivo, e quindi soggetto al versamento della quota ridotta, dopo l'espletamento di almeno 24 servizi.

## ARTICOLO 20

### ESCLUSIONE

I volontari che non prestano servizio da almeno 6 mesi, senza giustificato motivo, vengono automaticamente esclusi dal registro dei volontari e dovranno tassativamente restituire la divisa.